



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

Prot. n. 117081 del 19/07/2023

PNRR – Missione 5, Componente 2 –

Investimento/Subinvestimento 2.1 Rigenerazione urbana.

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI

CUP F48I20000030005 - CIG 98929619AC

***CONTRATTO DI APPALTO PER LA “RIQUALIFICAZIONE EX CHIESA
DEL CARMINE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE COPERTURA.”***

***** REPUBBLICA ITALIANA *****

L'anno duemilaventitre, nella data risultante dall'apposizione dell'ultima firma digitale da parte dei contraenti di seguito indicati:

1) **Arch. Piero GIORGINI**, nato a -----, Dirigente della Direzione in epigrafe del Comune di Terni (C.F. 00175660554) il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo per la su espressa qualifica in esecuzione della determinazione del Dirigente n. 1910 del 29/06/2023, esecutiva ai sensi di legge.

2) **Dott. Ruggiero AMBROSIO**, nato a -----, C.F. -----, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa CO.GES.AP. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro con sede legale in Via Depretis, 88 – 80133 - NAPOLI, P.IVA 06798411218, aggiudicataria dei lavori in oggetto.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

a) che con D.G.C. n. 6 del 14/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo

denominato PNRR – Missione 5, Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1.

Rigenerazione Urbana. “Riqualificazione ex Chiesa del Carmine – Adeguamento

strutturale copertura”, per un importo da appaltare di complessivi € 999.079,30 (di cui €

856.133,04 soggetti a ribasso ed € 142.946,27 non ribassabili);

b) che in seguito a procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse espletata

tramite la piattaforma informatica Net4market, le cui risultanze di gara sono state

approvate con D.D. n. 1910 del 29/06/2023, i lavori sono stati aggiudicati al sopra

nominato appaltatore, che ha offerto un ribasso del 27,770%;

c) che le verifiche del possesso dei requisiti dell'appaltatore hanno avuto esito favorevole,

con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera b), ai sensi

dell'articolo 32, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, giusta D.D. n. 2019 del 12/07/2023;

d) che ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del

procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto in data 11.07.2023 il verbale di

accertamento della libera disponibilità di aree e immobili necessari e la permanenza delle

condizioni che consentono la stipula del contratto.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui

trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che

dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto

appresso:

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - L'Arch. Piero Giorgini nella su espressa qualifica, dà e concede all'Impresa

CO.GES.AP. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro come sopra rappresentata, che

accetta, l'appalto per l'esecuzione della “Riqualificazione ex Chiesa del Carmine –

Adeguamento strutturale copertura” per la complessiva somma di € 761.331,15 (di cui €

618.384,88 quale importo netto dei lavori ed € 142.946,27 costi sicurezza), oltre ad Iva 10%.

L'esecuzione dell'appalto, che è dato a misura, è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nello "Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto", nel seguito SC e CSA, nell'elenco prezzi unitari, negli elaborati tecnici progettuali, nei piani di sicurezza e comunque nell'intero progetto approvato con D.G.C. n. 6/2023.

I documenti sopra indicati, sottoscritti per accettazione dal Comune di Terni e dal Dott. Ruggiero Ambrosio per conto dell'Impresa CO.GES.AP. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, ancorché non materialmente allegati, risultano parti integranti del presente contratto.

ART. 2-bis. (Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" - DNSH).

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale.

ART. 2-ter. (Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità di genere e generazionali).

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50),

l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale d'appalto. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del

predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale d'appalto.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore assume l'obbligo, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

ART. 2 Quater – (Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile).

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ART. 3 - A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Impresa ha prestato la cauzione di € 108.231,00 tramite polizza fidejussoria n. 2023/50/2673396 del 13/07/2023 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni, Ag. 750/037 - NAPOLI OVEST (All. A).

In merito a detta cauzione il Dott. Ruggiero Ambrosio concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

ART. 4 - Ai fini di assolvere alla prescrizione di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la ditta appaltatrice si obbliga a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stabilito che l'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 5 – Il Dott. Ruggiero Ambrosio, nella qualità su espressa, prende atto e dichiara:

- a)** che per quanto riguarda i pagamenti da parte dell'Ente Appaltante, gli stessi dovranno essere effettuati all'Impresa CO.GES.AP. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro fatto salvo il rispetto del disposto dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b)** che le somme stesse saranno pagate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
- c)** di condurre personalmente i lavori;
- d)** di eleggere domicilio in Via Depretis, 88 – 80133 - NAPOLI, PEC cogesap1@legalmail.it e ciò ai fini della spedizione della normale corrispondenza e delle disposizioni inerenti i lavori;
- e)** di accettare, in caso di controversie in ordine al presente atto, il Foro di Terni

con esclusione del ricorso all'arbitrato.

ART. 6 - Il tempo utile assegnato per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

ART. 7 – Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 6 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille (unopermille) dell'importo contrattuale (Art. 113-bis comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.), corrispondente ad € 761,33 (euro Settecentosessantuno/33).

L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 2.16 del CSA, in materia di risoluzione del contratto.

Qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto avvenga in anticipo rispetto al termine riportato nell'articolo 6 – Tempo utile assegnato per l'esecuzione per l'esecuzione, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare complessivamente il 20% di detto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 8 – Per quanto concerne i lavori, le relative rate di acconto sono dovute ai sensi dell'art. 2.19. del CSA, ogni qualvolta i lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta, della ritenuta per infortuni e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 25% dell'importo netto contrattualizzato (pari quindi ad euro centonovantamilatrecentotrentadue/79). Il RUP emette il certificato di pagamento, ai

sensi del comma 1 dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL, con l'indicazione della data di emissione. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata alle verifiche e condizioni di cui all'art. 2.19. del CSA.

ART. 9 - Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui all'art. 2.21 del CSA.

ART. 10 - È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice dei contratti, da applicarsi alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 2.28. del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 11 - L'appaltatore è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

Qualora l'Operatore Economico non assolva gli obblighi previsti all'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

ART. 12 - Le parti contraenti danno altresì atto che è stato sottoscritto il "Patto d'integrità per l'affidamento di contratti di appalto e concessione da parte del Comune di Terni" approvato con D.G.C. n. 319 del 16/12/2020.

ART. 13 - Il presente Contratto può essere soggetto a modifiche, durante il periodo di sua efficacia, nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 14 - In caso di iscrizione di riserve sui documenti contabili e di controversie si procederà con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare dall'art. 2.27.

ART. 15 - Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto le Parti si riportano alle norme vigenti in materia ed in particolare D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 16 - Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'Impresa senza diritto a rivalsa. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 17 - Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A. per cui l'eventuale registrazione in caso d'uso va richiesta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/86 n.131.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice è composto di n. 9 pagine a video e viene sottoscritto, in quanto conforme alle loro volontà, dalle parti contraenti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/1986, con costi a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In caso di disaccordo in merito, i relativi costi saranno a carico della parte che fa richiesta della registrazione.

Fatto, letto e sottoscritto con firma digitale

p. IL COMUNE DI TERNI

p. L'IMPRESA CO.GES.AP.

Arch. Piero Giorgini

Dott. Ruggiero Ambrosio

Allegati: A - Polizza fidejussoria n. 2023/50/2673396 del 13/07/2023 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni, Ag. 750/037 - NAPOLI OVEST